

Art.1-Denominazione

E' costituita l'Associazione **A.C.H.I. – ASSOCIAZIONE COLTELLINAI HOBBYISTI ITALIANI** (d'ora in poi nel presente Statuto indicata come "Associazione" ovvero "**A.C.H.I.**"). **A.C.H.I.** è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, né ha carattere imprenditoriale a fini produttivi. con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede sociale è indicata presso il domicilio del Presidente protempore in carica, per il quinquennio 2010/2015 l'indirizzo è c/o il Presidente Elena Imperatore in Zicolillo: Via Altipiano 13, 21010 PortoValTravaglia (VA)

Art. 2 - Tipo di associazione

Ai suoi soci non sono consentiti benefici economici derivanti dall'associazione.

I proventi che a norma del presente statuto derivano all'associazione devono essere esclusivamente commisurati alle spese di gestione.

L'eventuale saldo di gestione, quantificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide l'utilizzo dei fondi e fornirà spiegazioni delle proprie decisioni all'assemblea dei soci durante la seduta ordinaria annuale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4 - Scopi sociali

Promuovere e divulgare la cultura del coltello. Sulla coltelleria antica e moderna, la storia del loro impiego e sugli antichi metodi d'uso. Promuovere gli incontri tra i coltellinai e fra le organizzazioni al fine di favorire lo scambio di esperienze tra i soci.

Interessarsi quando possibile, a tecniche e metodi di pulitura e restauro onde evitare il danneggiamento, la distruzione o l'alterazione di pezzi antichi, con la conseguente perdita del loro valore storico.

Organizzare mostre, corsi e quant'altro serva ad approfondire le conoscenze ed ad accrescere la padronanza delle tecniche di costruzione e finitura dei coltelli e degli accessori ad essi collegati;

Organizzare l'acquisto collettivo di materiali ed attrezzature e la loro distribuzione ai soci che ne facciano richiesta;

Mettere a disposizione dei soci tutte le conoscenze sull'approvvigionamento degli acciai, dei materiali per i manici e degli accessori, incoraggiando lo scambio e la divulgazione delle informazioni relative;

Rappresentare i soci nei rapporti con la stampa, gli enti pubblici e con le altre organizzazioni che si interessino di lame in genere.

Art. 5 - Associati

Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che a vario titolo si interessano di lame, (costruttori, semplici appassionati, incisori, studiosi di lame, sia del loro uso che della loro tradizione, collezionisti, ecc.) .

Possono fare parte dell'associazione anche chi già fa parte di altre associazioni similari.

Alle mostre promosse dall'Associazione possono partecipare solo gli hobbisti/artigiani che espongono solamente i propri coltelli fatti a mano.

L'associazione ACHI persegue i seguenti scopi: L'associazione è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ovvero:

Art. 6

Soci ordinari: persone od enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da consiglio direttivo; tra essi si distinguono i "soci fondatori" i quali si possono fregiare di avere dato inizio all'attività dell'Associazione.

I soci si impegnano a osservare e rispettare in ogni sua parte il presente statuto ed a finanziare nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo, l'associazione.

I soci possono uscire dall'associazione in qualsiasi momento, dandone semplice avviso scritto al presidente. L'associazione tratterà in ogni modo la quota associativa versata.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto al voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci possono organizzare mostre, incontri, esposizioni, ecc. previa comunicazione all'associazione. Il **CD** tuttavia si riserverà dopo aver preso visione del programma, di negare la diffusione e l'uso dei marchi, simboli e nomi, dandone comunicazione scritta all'associato stesso, qualora l'adesione a tale manifestazione, potesse compromettere in qualsiasi modo l'Associazione stessa.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all'assemblea generale.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci

Il consiglio direttivo

Il presidente dell'assemblea, che sarà anche presidente dell'**A.C.H.I.**

Dette cariche elettive si intendono onorifiche e durano 5 (Cinque) anni. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti in regola con le quote sociali e che non ricoprono cariche elettive presso associazioni similari.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea dei soci del **A.C.H.I.** si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno,

le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. **NON** sono consentite deleghe

L'assemblea può esser convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per motivi di particolare urgenza o gravità dal presidente del **A.C.H.I.**, e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci ed in seconda, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. **NON** sono consentite deleghe

L'assemblea straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le convocazioni per le sedute, sia ordinaria sia straordinaria, saranno inviate dalla segreteria a ciascun associato. Saranno valide le comunicazioni telefoniche, E-Mail, posta ordinaria e Fax .

Le convocazioni dovranno contenere l'indicazione del luogo, ora e data della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti in discussione.

Elegge il consiglio direttivo.
Approva il bilancio positivo.
Approva il regolamento interno.

Art. 9

Le delibere saranno prese, salvo casi di specificata gravità, a maggioranza semplice e con voto palese dal Consiglio Direttivo. Per i provvedimenti di espulsione è richiesta l'unanimità dei voti del Consiglio Direttivo.

Le delibere adottate saranno registrate sull'apposito registro delle delibere e sarà a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea formula le direttive per il conseguimento delle finalità associative.

Approva i rendiconti consuntivi e preventivi.

Modifica lo statuto a maggioranza assoluta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del **C.D.** in sua assenza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Art. 11 - Consiglio Direttivo - CD

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea.

È composto n° 7 (sette) membri, in caso di dimissioni o decesso di un consigliere assume la carica il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

In caso di dimissioni o decesso della maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo decade e l'assemblea provvederà all'elezione di un nuovo consiglio che resterà in carica sino al completamento del mandato ordinario.

Il **C.D.** nomina nel proprio seno il presidente

Il **C.D.** si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia richiesto da almeno due dei suoi membri, e in ogni modo almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Al **C.D.** spetta il compito di stabilire annualmente la quota associativa, e comunque i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il **CD** ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

preparare gli atti da sottoporre all'assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa ed entrata relative al periodo di un anno.

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ogni anno in data da stabilirsi.

Art. 12- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni immobili e mobili.

Contributi annuali ("quote associative")

Donazioni e lasciti.

Rimborsi.

Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione **A.C.H.I.**

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - nomina del consiglio direttivo

Il **C.D.** è eletto dall'assemblea con le seguenti modalità:

Ogni socio indicherà sulla scheda elettorale i n°7 (sette) nominativi prescelti, risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti per l'ultimo consigliere si ricorrerà ad un ballottaggio con le stesse modalità previste per il **C.D.**

Art. 14 - Presidente

Al presidente spetta di dirigere il **C.D.** e attuare le delibere assunte dal Consiglio stesso.

Il presidente dura in carica 5 anni, ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, e conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 15-

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996, n° 662 e s.mi.

Articolo 16-L'Associazione non garantirà la genuinità di alcun coltello od oggetto costruito dai propri soci. Ogni socio sarà unico responsabile per quanto riguarda i coltelli da lui costruiti ed eventualmente ceduti a terzi.

Articolo 17- denominazione esatta per eventi, comunicazioni al pubblico ed alla stampa e per la corrispondenza: l'Associazione **A.C.H.I.** è formalmente denominata: "**A.C.H.I.-Associazione Coltellinai Hobbisti Italiani**"; tale denominazione deve pertanto essere scrupolosamente rispettata perlomeno utilizzando l'acronimo "puntato" **A.C.H.I.**

Articolo 18- Simbolo dell'associazione: il simbolo dell'associazione è esclusiva proprietà dell'associazione e può essere distribuito solo dietro specifica autorizzazione del **CD** (per il momento tale logo e dicitura è registrata alla camera di commercio a nome di uno dei soci fondatori)

Articolo 19- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Il presente statuto è stato formato ed approvato inin data.....